



Off. n. 5713 Abbinato
all' off. n. 5331

Bologna, 27 novembre 2017
Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Simonetta Saliera
Sede

Risoluzione

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

Premesso che:

- In Italia, oggi, vivono cinque milioni di stranieri, pari all'8,3% dei residenti a livello nazionale. In base ai dati elaborati dal Ministero dell'Interno, al 1° gennaio 2016 sono regolarmente presenti in Italia 3.931.133 cittadini non comunitari, numero sostanzialmente stabile rispetto al 2015.
- In termini assoluti, il numero più elevato di stranieri nell'UE, in base alle statistiche di Eurostat al 1° gennaio 2015, si registra in Germania (7,5 milioni di persone), Regno Unito (5,4 milioni), Italia (5,0 milioni), Spagna (4,5 milioni) e Francia (4,4 milioni).
- La presenza non comunitaria risulta essere sempre più stabile sul territorio nazionale infatti cresce il numero dei soggiornanti di lungo periodo che nel 2016 raggiunge il 59,5% dei cittadini non comunitari regolarmente presenti. Anche la quota di minori non comunitari presenti in Italia è sostanzialmente stabile. Dai dati Istat emerge che, nel 2015 in Italia, quasi 101 mila dei nati in Italia, pari al 20,7% del totale, sono nati da uno o entrambi i genitori stranieri. I figli degli immigrati che frequentano la scuola sono il 9,2% degli alunni, il 60 % di essi è nato in Italia, percentuale che sale invece all' 85% nella scuola dell'infanzia.
- Gli stranieri contribuiscono alla creazione di valore aggiunto per 131 miliardi di euro (8,9% del PIL) versano IRPEF per 7,2 miliardi e contributi previdenziali per 11,5 miliardi, con un saldo positivo di 5 miliardi sui conti INPS.
- I numeri sopracitati rappresentano l'ulteriore conferma che la ridefinizione dei diritti e dei doveri di chi nasce e vive in Italia è utile al fine di rafforzare le politiche di integrazione e di coesione, anche tenendo conto delle differenze esistenti tra l'Italia e



gli altri paesi in termini di acquisizione della cittadinanza, il cui conferimento è indispensabile al fine del riconoscimento di diritti ai nuovi cittadini e al contempo a ridefinirne i doveri.

- Il riconoscimento della cittadinanza in molti paesi Europei oltre allo *ius sanguinis* già prevede varie forme di *ius soli*. In Germania viene utilizzato lo *ius soli* condizionato per il quale è cittadino tedesco chi è figlio di un cittadino straniero che ha il permesso di soggiorno da almeno otto anni. Nel Regno Unito vige lo *ius soli* assoluto per il quale è cittadino britannico chi nasce nel Regno Unito da un genitore (anche uno solo) legalmente residente nel Paese. In Irlanda vi è una forma di *ius soli* quasi assoluto per cui si è irlandesi se nati da genitori stranieri che risiedono nel paese da almeno tre anni. In Spagna è riconosciuto lo *ius soli* dalla seconda generazione, un minore diventa cittadino spagnolo se almeno uno dei due genitori stranieri è nato in Spagna. I minori nati in Francia da genitori immigrati acquisiscono la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno di età se hanno avuto la residenza abituale per almeno cinque anni in quello Stato. Infine, in Belgio lo *ius soli* si ottiene al diciottesimo anno di età, se si è nati in territorio nazionale senza altre condizioni.

Rilevato che:

- La Legge del 5 febbraio 1992, n.91, prevede che sia cittadino per nascita: il figlio di padre o madre cittadini; chi è nato nel territorio italiano se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, a meno che non venga provato il possesso di altra cittadinanza. La legge italiana non prevede dunque il riconoscimento del diritto di cittadinanza per il semplice fatto di essere nati in Italia. La condizione giuridica dei bambini di origine straniera nati in Italia è strettamente legata alla condizione dei genitori: solo se i genitori, dopo dieci anni di residenza legale, ottengono la cittadinanza, questa si trasmette ai figli. La legge prevede che questi ultimi possano fare richiesta di cittadinanza solo al compimento del diciottesimo anno di età (e non oltre il compimento del diciannovesimo), a condizione, però, che siano in grado di dimostrare di aver vissuto ininterrottamente sul territorio italiano.





Considerato che:

- Il disegno di Legge n. 2092 “Disposizioni in materia di cittadinanza”, approvato alla Camera il 13 ottobre del 2015 è ancora in esame al Senato.
- Il DDL n.2092 introduce due istituti innovativi e distinti volti ad agevolare l’acquisto della cittadinanza per i minori figli di stranieri, il cosiddetto *ius soli temperato* e lo *ius culturae*. In base al DDL potrà diventare cittadino italiano (*ius soli temperato*) chi è nato in Italia da genitori stranieri, se almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia e sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tra i requisiti richiesti, laddove il genitore del minore sia extracomunitario vi sono altresì: un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni; un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; la disponibilità di un alloggio; il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana (livello A2). In ogni caso, serve una dichiarazione di volontà di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, da presentare al comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età. In mancanza della dichiarazione, chi vuole diventare cittadino italiano può farne richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Mentre lo *ius culturae* consente l’acquisto della cittadinanza a chi abbia conseguito una formazione scolastica in Italia per almeno 5 anni, assimilando ai nati Italia anche coloro che arrivano prima di compiere i 12 anni.

Considerato altresì che:

- Questa legislatura ha indubbiamente rappresentato una stagione feconda di attenzione legislativa e di investimento verso diritti e bisogni che mai prima erano stati riconosciuti, come dimostrano le leggi sulle unioni civili, sul “dopo di noi”, sul reddito di inclusione e le nuove disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

tutto ciò premesso e considerato:

- Ribadisce la necessità che il Parlamento giunga all’approvazione definitiva del Disegno di Legge 2092.





Impegna la Giunta:

- a sollecitare il Parlamento e il Governo perché vengano messi in campo tutti gli strumenti legislativi e politici utili affinché il Disegno di Legge 2092 trovi definitiva approvazione prima della fine della legislatura;
- A promuovere con tutti gli strumenti a propria disposizione una adeguata campagna informativa sul tema oggetto della risoluzione al fine di evitare ricostruzioni strumentali sulle modalità di concessione della cittadinanza a seguito della proposta di legge e sugli effetti in termini di diritti e doveri per i nuovi cittadini

[Signature] (CALVANO PD)

[Signature] (BOSCARINI - PD)

[Signature] (CAGLIARDO PD)

FRANCESCO MARCHETTI (MARCHETTI PD)

[Signature] (MORI - PD)

Fabi Roberto (PD)

[Signature] (PROCCOLI)

[Signature] (MONTAZZI PD)

Ka Ri (PAROSCAVI PD)

Moello Jopitar (SERRI - PD)

[Signature] (IOTTI)

[Signature] (ROUSSO PD)

[Signature] (LORI PD)

[Signature] (ZOFFOLI PD)

[Signature] (MARIANI PD)

[Signature] (CAMPEDINI PD)

[Signature] (SERRI PD)

[Signature] (GABRIANI PD)

Antonio Rube (PD)

[Signature] (NOSTRI PD)

